



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 1342

N. Mecc. PDET-1366-2015 del 09/06/2015
del 09/06/2015

Oggetto: Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CERRIOTTAMI s.r.l. Sede legale: Via Rovasenda n. 136 13045 Gattinara (VC); Sede operativa: Via Rovasenda n. 136 13045 Gattinara (VC); C.F. 0675780150 e P. IVA 01422380080

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si provvede al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.);
- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 il quale, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ampliando, tra l'altro, le attività soggette ad A.I.A. e modificando alcune voci rispetto a quanto previsto dal precedente allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (elenco delle attività soggette ad A.I.A.);
- in virtù delle nuove disposizioni normative la Ditta Cerrrottami s.r.l. ricade nelle categorie di attività dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riconducibili ai codici IPPC 5.3 lett. b punto 4 *"Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"* e 5.5 *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle*

attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;

- in data 05/09/2014 (prot. di ricevimento n. 27691) la ditta Cerrrottami s.r.l., con sede legale in via Rovasenda n. 136, 13045 - Gattinara ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede, ha trasmesso al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli – Via Alessandro Manzoni n. 8A, Vercelli - la domanda, completa della documentazione tecnica, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività IPPC riconducibili ai codici **5.3 lett. b punto 4 e 5.5** sopra citati;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di rilascio dell’A.I.A.;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 28387 del 11/09/2014, i cui lavori si sono svolti durante la seduta del 15/10/2014 presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: l’ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l’ASL “VC” – SISP, il Comune di Gattinara, la Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico e la Ditta in qualità di richiedente; gli atti della conferenza sono custoditi e consultabili presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, Servizio AIA/IPPC;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 28/11/2014 (n. prot. di ricevimento 36888) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 15/10/2014;

RILEVATO CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 11/09/2014, ha pubblicato sul proprio sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda di rilascio dell’A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all’annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;
- la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 01/09/2014 e 09/12/2014;

VISTI i pareri:

- di ARPA Dipartimento di Vercelli n. prot. 92294 del 05/11/2014;
- del Comune di Gattinara D.G.C. n. 129 del 30/09/2014;
- della Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico n. prot. 52258 del 14/10/2014;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni acquisito al termine dei lavori della Conferenza di Servizi;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce, revocandole, le seguenti autorizzazioni in materia ambientale in possesso della ditta:

ENTE	ESTREMI DELL’ATTO	DATA DI EMANAZIONE	OGGETTO
Provincia di Vercelli	n. 23453	25/03/2009	Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 al deposito preliminare e messa riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché di

ENTE	ESTREMI DELL'ATTO	DATA DI EMANAZIONE	OGGETTO
			messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso, comprensiva di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche e autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006
Provincia di Vercelli	n. 28107	08/04/2010	Modifica autorizzazione n. 23453 del 25/03/2009 – inserimento ulteriori codici CER
Provincia di Vercelli	n. 76343	22/09/2010	Modifica autorizzazione n. 23453 del 25/03/2009 – inserimento macchinario “cesoia rotante”
Provincia di Vercelli	n. 1331	21/05/2013	Modifica autorizzazione n. 23453 del 25/03/2009 - nuovi codici CER, modifiche dei quantitativi ritirabili su base annua e modifiche al lay-out dell’insediamento, comprensiva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e autorizzazione all’installazione ed esercizio per fase sperimentale di un impianto di triturazione
Provincia di Vercelli	n. 1939	28/07/2014	Modifica autorizzazione n. 23453 del 25/03/2009 – modifica dei quantitativi di rifiuti in ingresso su base annua e di stoccaggio massimo istantaneo autorizzati

VISTA la nota datata 19/01/2015 (ns. prot. di ricevimento 2041 del 19/01/2015) con la quale la Ditta ha richiesto di modificare i quantitativi massimi ritirabili su base annua per alcuni codici CER di rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati, per una variazione totale in aumento di 9.332 t/anno, di cui 8.514 t di rifiuti non pericolosi e 518 t di rifiuti pericolosi;

RITENUTO necessario recepire con il presente provvedimento le modifiche comunicate con la nota sopra citata;

RICHIAMATE le condizioni autorizzative imposte con la DD. n. 1331 del 21/05/2013 per l’installazione ed esercizio dell’impianto di triturazione metalli:

- è stato stabilito *“relativamente all’impianto di triturazione, di autorizzare l’installazione del macchinario e, nel rispetto di specifiche prescrizione e dettagliato crono programma, l’esercizio dello stesso solo per il tempo necessario ad effettuare i rilievi acustici, al termine dei quali il macchinario dovrà rimanere spento fino al secondo ciclo di rilievi a conclusione degli eventuali interventi di bonifica acustica approvati e realizzati per la verifica del rispetto dei limiti. A conclusione di tale periodo gli Enti competenti valuteranno le risultanze della fase di sperimentazione. Se tale sperimentazione dimostrerà il rispetto dei limiti acustici, verrà autorizzato l’esercizio definitivo dell’impianto di triturazione nel rispetto di tutte le prescrizioni/autorizzazioni necessarie per operare (emissioni in atmosfera ecc.)”*
- *l’esercizio definitivo dell’impianto di triturazione metalli sarà consentito solo a seguito della conclusione favorevole dell’iter di cui all’allegato E della DD. n. 1331 del 21/05/2013, espressa tramite apposito nulla osta da parte della Provincia di Vercelli;*

CONSIDERATE:

- la nota datata 28/11/2014 (ns. prot. di ricevimento 38080 del 01/12/2014), come integrata in data 19/12/2014 (ns. prot. di ricevimento 40636 del 22/12/2014), con la quale la Ditta comunica la fase di completamento dell'installazione dell'impianto di triturazione metalli e le date previste per le attività di collaudo, per le prove a vuoto funzionale e per la prima campagna di rilievi fonometrici con l'impianto a piena funzionalità, come prescritto nell'allegato E della D.D. n. 1331 del 21/05/2013 (attività n. 2, 3 e 4 del crono-programma generale di sperimentazione per la campagna di misure fonometriche);
- la nota della Ditta datata 13/03/2015 (ns. prot. di ricevimento 12295 del 26/03/2015), di trasmissione della "Relazione di valutazione dell'impatto acustico verso l'ambiente esterno e piano di bonifica" in ottemperanza a quanto prescritto nell'allegato E della D.D. n. 1331 del 21/05/2013 (attività n. 5 e 6 del crono-programma generale di sperimentazione);
- il contributo tecnico-scientifico di ARPA – Dipartimento di Vercelli n. prot. 35942 del 05/05/2015 relativo alla relazione di cui sopra, nel quale si rileva quanto segue:

1. In merito alla valutazione del livello residuo presso il punto di verifica 1 (*Abitazione a due piani fuori terra, con accesso diretto da via Rovasenda*):

Non è possibile, sulla base della documentazione pervenuta, valutare se la distanza tra il punto di misura e la strada è equivalente alla distanza intercorrente tra la facciata del ricettore e la strada (l'uso di una distanza inferiore comporterebbe una sovrastima del livello residuo);

Il periodo in cui è stata effettuata la misura (all'incirca verso le 13:00) ed il tempo di misura utilizzato (pari a circa 10 minuti) non garantiscono una caratterizzazione compiuta dell'andamento temporale del livello residuo durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse al nuovo impianto di triturazione metalli;

Per le suddette considerazioni si ritiene di non poter escludere la presenza di intervalli temporali in cui che il livello residuo, presso il punto di verifica 1, possa assumere valori significativamente inferiori a quanto indicato;

2. In merito ai rilievi fonometrici effettuati presso i ricettori a due piani fuori terra (punto di verifica 1 e 3) era opportuno eseguire anche delle misure posizionando il microfono ad un'altezza pari alle finestre del secondo piano f.t.;
3. In merito agli interventi di bonifica individuati nella documentazione presentata, viene riportata esclusivamente una descrizione sommaria degli stessi ed una stima degli abbattimenti acustici previsti, senza però indicare i parametri ed i modelli di calcolo utilizzati, per cui non è possibile esprimere alcuna valutazione sull'efficacia degli interventi proposti;
4. Non viene fornita nessuna indicazione sulle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi di bonifica ne viene indicato un termine certo per l'adeguamento complessivo;

In merito ARPA ritiene necessario che la documentazione presentata sia integrata tenendo conto delle osservazioni riportate nel parere e di tutte le indicazioni contenute nell'art. 14 "Piani di risanamento acustico delle imprese" della L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e invita l'autorità competente a valutare la possibilità che in ogni caso la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento, da trasmettere al termine degli interventi di risanamento, sia fornita sotto forma di perizia asseverata;

DATO ATTO che la Ditta ha già provveduto a svolgere le attività della prima fase del crono-programma generale di sperimentazione per la campagna di misure fonometriche relative all'impianto di triturazione, come prescritte nell'allegato E della D.D. n. 1331 del 21/05/2013;

RITENUTO pertanto necessario recepire nel presente provvedimento le condizioni autorizzative per l'installazione ed esercizio dell'impianto di triturazione metalli provvedendo nel contempo ad

aggiornare il quadro prescrittivo impartito per la campagna di misure fonometriche, recependo altresì le richieste di integrazioni avanzate da ARPA nel proprio parere n. prot. 35942 del 05/05/2015;

RILEVATO CHE:

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possono essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- sussistono le condizioni per rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 05/09/2014 (ns. prot. di ricevimento 27691) congiuntamente all'istanza A.I.A.;

VISTO il certificato n. CERT-1810-2006-AE-TRI-SINCERT del 24/10/2012 attestante il possesso da parte della Ditta della certificazione ISO 14001:2004;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di **rilasciare** ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Cerrrottami s.r.l., per l'esercizio, presso l'installazione sita in via Rovasenda n. 136, 13045 - Gattinara, delle attività di cui ai **codici IPPC**:
 - **5.3 lett. b punto 4** "*Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*";
 - **5.5** "*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*";
- di **dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
 - a) Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, per le attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06, di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, per le tipologie di rifiuti riportati nell'Allegato A del presente provvedimento nonchè l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

c) Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ex art. 124 del D.Lgs 152/06;

d) Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Meteoriche ai sensi del Regolamento 1/R/2006;

- **di approvare** il piano di dismissione dello stabilimento presentato in data 05/09/2014 (ns. prot. di ricevimento 27691) congiuntamente all'istanza A.I.A.;
- **di stabilire** che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta deve presentare, ai fini della loro accettazione, idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte della scrivente delle garanzie finanziarie prestate;
- **di revocare**, dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie prestate ai sensi dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 rilasciata dalla Provincia di Vercelli con atto n. 23453 del 25/03/2009 e i conseguenti atti di modifica integrazione;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata negli Allegati A, B e C alla presente autorizzazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Vercelli**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su apposito registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve esserne data comunicazione alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) **almeno 60 giorni prima della riattivazione** secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione;
5. a partire dal **novantesimo giorno** dalla notifica del presente provvedimento, deve essere attuato quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano; il primo report contenente una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e di controllo relativi all'anno 2015 dovrà essere trasmesso entro il 31 Maggio 2016: essendo prevista l'attuazione del Piano di Monitoraggio decorsi i 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso in cui la ditta non disponga per i primi mesi del 2015 dei dati di cui al suddetto piano, dovrà provvedere a fornire i dati comunque disponibili;
6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo

- restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 8. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
 9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
 10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
 11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 12. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
 13. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
 14. il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia, **entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento**, una relazione da redigersi secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione da parte della Ditta della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora da tale verifica emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;

15. a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE


- ▲ **che** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni (in quanto l'installazione risulta certificata secondo la norma ISO 14001)** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- ▲ **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio AIA/IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- ▲ **che** il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto, nonché trasmesso ad ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, ASL "VC" – SISP, Comune di Gattinara e Regione Piemonte – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

FD/NC/EZ/VB/co

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-1366-2015

Oggetto: *Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CERRIOTTAMI s.r.l. Sede legale: Via Rovasenda n. 136 13045 Gattinara (VC); Sede operativa: Via Rovasenda n. 136 13045 Gattinara (VC); C.F. 0675780150 e P. IVA 01422380080*

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il ____/____/____ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li ____/____/____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: CERRIOTTAMI s.r.l.
Sede legale: Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)
C.F. 0675780150 e **P. IVA** 01422380080

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Installazione di Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)

CODICE NOSE-P: 109.07, 105.14

CODICE NACE: 38, 20

CODICE IMPIANTO: 2061/28

CODICI IPPC: 5.3 lett. b punto 4 "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"

5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti";

CAPACITÀ PRODUTTIVA NOMINALE:

- Attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso.

TABELLA "A1"(*)		
ATTIVITÀ IPPC e NON IPPC		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità potenziale massima di stoccaggio [t]
Rifiuti non pericolosi	70.747	3.290
Rifiuti pericolosi		439,5

(*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA (IPPC E NON IPPC):

I rifiuti in ingresso all'impianto sono sottoposti ad un ciclo di lavorazione che può essere schematicamente così illustrato:

- pesatura su bilancia posta all'ingresso dello stabilimento, dotata anche di sistema per la rilevazione di eventuali materiali radioattivi;
- scarico del materiale in zone specifiche dello stabilimento adeguatamente identificate a livello planimetrico. L'individuazione dell'area in cui scaricare il materiale avviene principalmente in funzione delle caratteristiche merceologiche prevalenti di quest'ultimo;



- cernita dei materiali e raggruppamento per tipologie omogenee. Le operazioni di cernita e selezione sono effettuate usualmente con l'ausilio di idonei mezzi d'opera oppure, in casi particolari, con operazioni manuali, anche in relazione alle dimensioni e al peso dei singoli elementi costituenti il carico da selezionare e cernire;
- A seguito di queste prime operazioni, ed anche in funzione della tipologia merceologica dei materiali, si possono avere diversi casi, che possono essere così schematizzati:
- avvio diretto a recupero come rifiuto cessato (ex. MPS) nel rispetto dei requisiti del DM 05/02/98 o End of Waste (EOW ai sensi dei regolamenti 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e 715/2013 per i rottami di rame);
 - avvio ad altre operazioni di ulteriore cernita;
 - avvio ad operazioni di riduzione volumetrica;
 - avvio direttamente a rifiuto.

Di seguito si riassumono i flussi principali relativi alla gestione dei rifiuti.

- **PRODUZIONE RIFIUTI CESSATI/MPS e EOW – End of Waste.** Sono individuati cinque flussi principali di lavorazione, che iniziano dall'allocazione in zone di scarico definite:
 - scarico ferro: in questa zona sono scaricati i materiali ferrosi generici, non definibili come tipologia specifica o con caratteristiche merceologiche varie, che necessitano, usualmente, di una spinta attività di cernita e selezione;
 - scarico metalli non ferrosi: si tratta di rame, ottone, alluminio, usualmente conferiti con una ragionevole omogeneità merceologica e che richiedono, comunque, una attenta, seppur non usualmente spinta, attività di cernita e selezione;
 - scarico acciaio inox: conferito, così come i metalli non ferrosi, con una certa omogeneità merceologica;
 - scarico lattine: si tratta di una zona dedicata esclusivamente alle lattine, in acciaio piuttosto che in alluminio; esse derivano, direttamente o meno, dalla raccolta differenziata;
 - scarico tornitura ferro: si tratta di materiale tornito, quindi di dimensioni unitarie piuttosto minute;
 - scarico rifiuti: in questa zona sono scaricati tutti i materiali che non rientrano nei flussi principali di recupero di metalli, ma che possono, a seguito di selezione e cernita, essere anche in parte avviati a recupero, eventualmente anche per alcune parti metalliche che dovessero essere presenti.

La produzione delle MPS e EOW può inoltre essere attuata con una opportuna riduzione volumetrica e successiva selezione tramite l'impianto di triturazione, selezione e vagliatura.

- **PROCESSO DI DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI.** I passaggi principali del flusso di demolizione autoveicoli sono i seguenti:
 - accettazione e disbrigo pratiche di radiazione dal PRA;
 - deposito in area dedicata del veicolo come conferito;
 - bonifica ai sensi del D.Lgs. 209/03, con rimozione di parti, componenti e sostanze pericolose o di interesse particolare per il recupero quali marmitte catalitiche, oli lubrificanti, filtri olio, olio freni, antigelo (liquidi refrigeranti), liquidi lavavetri, batterie, vetri, condensatori, esplosione air bag, gas refrigeranti di condizionamento, carburanti, pneumatici, ecc.;
 - posizionamento del veicolo così bonificato in appositi settori, per eventuali possibili recuperi di parti, da avviare successivamente a vendita;
 - operazioni di rimozione di motori e parti di plastica rilevanti (paraurti)
 - deposito in area dedicata e successivo inoltre all'operazione di pressatura, con produzione di "pacchi auto" da avviare a successivo recupero.
- **RIFIUTI LIQUIDI.** I rifiuti liquidi gestiti dalla Ditta derivano sia da ritiri diretti di tali rifiuti, sia da generazione interna in particolare per quanto riguarda la bonifica dei veicoli fuori uso, e sono riconducibili alle seguenti tipologie: Liquidi antigelo, Oli freni, Oli idraulici, Oli minerali, Oli vegetali, Oli isolanti, Emulsioni, Acque di lavaggio. La gestione dei rifiuti liquidi prevede esclusivamente la messa in riserva, o deposito preliminare, per il successivo invio allo



smaltimento definitivo oppure al recupero. I rifiuti liquidi sono stoccati in area coperta dedicata, con opportuni presidi di sicurezza (bacini di contenimento, attrezzature di emergenza) ed in particolare sono presenti 3 serbatoi aerei verticali, denominati TK1 (15 m3) - TK2 (26 m3) - TK3 (30 m3) e destinati rispettivamente a contenere oli idraulici, emulsioni, oli minerali posizionati in apposito bacino di contenimento. I serbatoi sono dotati di sistema di trattamento delle emissioni generate in fase di carico degli stessi, per mezzo di sistema di polmonazione che avvia le emissioni ad un sistema a carbone attivo (punto emissione E1).

- **RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).** I RAEE in ingresso allo stabilimento sono scaricati in prossimità della zona destinata all'immagazzinamento (magazzini specifici al coperto per RAEE non pericolosi e RAEE pericolosi) e sono allocati in posizioni specifiche in funzione delle categorie di appartenenza delle apparecchiature e non di altri criteri.

I materiali sono immagazzinati in contenitori di plastica o ferro, per singola categoria, per essere quindi, raggiunto un quantitativo economicamente adeguato per il trasporto, avviati a centri di trattamento finali esterni.

I RAEE che invece possono generare materiali avviabili successivamente a MPS oppure EOW, sono sottoposti a semplici lavorazioni (ad esempio rimozione carcasse metalliche, rimozione condensatori e cavi elettrici da lavatrici ed altri elettrodomestici); il metallo recuperato è scaricato nelle zone specifiche mentre la parte rimanente entra nel ciclo dei rifiuti prodotti dalla Ditta.

MACCHINARI E DOTAZIONI AUSILIARIE

Di seguito si riportano in maniera sintetica le principali dotazioni presenti nello stabilimento:

- **mezzi di movimentazione** per l'attività di trasporto da e per lo stabilimento e per la movimentazione interna allo stabilimento stesso;
- **isola bonifica auto** per il recupero dall'autoveicolo dei vari fluidi in esso presenti;
- **pressa separatrice pneumatici**, che permette di separare cerchioni e pneumatici;
- **esplosione air bag**;
- **apparecchiatura rimozione GPL e metano** per la bonifica di bombole e serbatoi che contengono ancora gas. Il GPL può essere in gran parte recuperato e riutilizzato (ad esempio come combustibile per stufette a gas all'interno dell'insediamento) mentre il metano, che richiede elevate pressioni di immagazzinamento non è recuperato e viene avviato ad una torcia di combustione, come pure il GPL residuo non più comprimibile. Le due torce (punti di emissione E3 ed E4) provvedono separatamente alla combustione del GPL residuo dei serbatoi dopo estrazione ed immagazzinamento in apposite bombole, ed alla combustione totale del metano presente nei serbatoi;
- **pressa carta**;
- **presso cesoia**;
- **cesoia rotante**;
- **tritratore**, dotato di sistema di abbattimento delle polveri, che consiste in un ciclone e successiva torre di lavaggio ad acqua (punto emissione E2).

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.



A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

16. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l'installazione le attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso,
 - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **70.747 t**;
 - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **3.729,50 t** di rifiuti (di cui **3.290 t di rifiuti non pericolosi e 439,5 t di rifiuti pericolosi**);
 - per le tipologie di rifiuti riportati in tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3 e dei quantitativi massimi annui ritirati per codice CER.
17. La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti cessati/End of waste è riportata nell'Allegato C del presente provvedimento.
18. L'elenco di codici CER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
19. I codici CER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta non inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. Del D.Lgs 152/06) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.



Tabella A2

QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER										
CODICE	categoria	descrizione	MAGA	MAGA	MAGA	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	7/15/2013
			1	2	3					
02 01 04		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SR	PL		20,0	R12 - R13			
02 01 10		rifiuti metallici	SF			30,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
03 01 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	LE	SR		10,0	R13			
07 03 09	P	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	CAE			2,0	R13			
07 03 10	P	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	CAE			10,0	R13			
08 01 11	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	PVP			15,0	R13			
08 02 01		polveri di scarto di rivestimenti	PS			5,0	D15			
08 03 17	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	TONP			0,3	R13			
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	TONP			5,0	R13			
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AS			5,0	D15			
10 02 01		rifiuti del trattamento delle scorie	STF			4,5	R12 - R13			
10 02 02		scorie non trattate	STF			5,0	R12 - R13			
10 02 10		scaglie di laminazione	STF			5,0	R12 - R13			
10 09 03		scorie di fusione	STF			5,0	R12 - R13			
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti	SM			5,0	R12 - R13			
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	2.500,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	1.800,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	SM			150,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi	SM			50,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici	PL	RF		10,0	R12 - R13			
12 01 06	P	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			1,0	R12 - R13			
12 01 07	P	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			20,0	R12 - R13			



Tabella A2										
QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER										
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	7/15/2013
12 01 08	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	EM			3,0	D15			
12 01 09	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	EM			120,0	D15			
12 01 12	P	cere e grassi esauriti	CG			3,0	D15			
12 01 13		rifiuti di saldatura	RS			300,0	R13			
12 01 14	P	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	FLP			3,0	D15			
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	FL			5,0	D15			
12 01 16	P	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	MAP			15,0	D15			
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	MA			15,0	D15			
12 01 18	P	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	FLP			15,0	D15			
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	SF			100,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 99 (1)		rifiuti non specificati altrimenti	SF			1.500,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 03 01	P	soluzioni acquose di lavaggio	ALP			20,0	R13			
13 01 04	P	emulsioni clorate	EM			2,0	D15			
13 01 05	P	emulsioni non clorate	EM			100,0	D15			
13 01 09	P	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	OI			1,0	R13			
13 01 10	P	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	OI			30,0	R13			
13 01 11	P	oli sintetici per circuiti idraulici	OI			10,0	R13			
13 01 12	P	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	OI			3,0	R13			
13 01 13	P	altri oli per circuiti idraulici	OI			2,0	R13			
13 02 05	P	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	OM			450,0	R13			
13 02 06	P	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			20,0	R13			



Tabella A2

QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER										
CODICE	categoria	descrizione	MAGA	MAGA	MAGA	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2013	7/15/2013
			1	2	3					
13 02 07	P	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	OM			1,0	R13			
13 02 08	P	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			50,0	R13			
13 03 08	P	oli sintetici isolanti e termoconduttori	OX			15,0	R13			
13 03 10	P	altri oli isolanti e termoconduttori	OX			2,0	R13			
13 08 02	P	altre emulsioni	EM			50,0	D15			
14 06 01	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	GR			1,0	R13			
14 06 02	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	SOL			2,0	R13			
14 06 03	P	altri solventi e miscele di solventi	SOL			10,0	R13			
15 01 01		imballaggi in carta e cartone	CC	CCK		600,0	R12 - R13			
15 01 02		imballaggi in plastica	PL	SR		100,0	R12 - R13			
15 01 03		imballaggi in legno	LE			1.000,0	R12 - R13			
15 01 04		imballaggi metallici	SL	SF		2.000,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
15 01 05		imballaggi in materiali compositi	IMC	SR		1,0	R12 - R13			
15 01 06		imballaggi in materiali misti	IM	SR		800,0	R12 - R13			
15 01 07		imballaggi in vetro	VI			10,0	R12 - R13			
15 01 09		imballaggi in materia tessile	IT	SR		1,0	R12 - R13			
15 01 10	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IP			50,0	R12 - R13			
15 01 11	P	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	BGP			10,0	R13			
15 02 02	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	MFP			40,0	R13			
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	MF			25,0	R13			
16 01 03		pneumatici fuori uso	PN			1.500,0	R12 - R13			
16 01 04	P	veicoli fuori uso	VP			4.495,0	R12 - R13			
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre	VNP			1.500,0	R12 - R13			

Tabella A2										
QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER										
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	7/15/2013
		componenti pericolose								
16 01 07	P	filtri dell'olio	FO			70,0	R13			
16 01 08	P	componenti contenenti mercurio	HG			0,5	R13			
16 01 09	P	componenti contenenti PCB	W			1,0	R13			
16 01 10	P	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AB			1,0	R13			
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	SF			20,0	R12 - R13			
16 01 13	P	liquidi per freni	OF			3,0	R13			
16 01 14	P	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AGP			20,0	R13			
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AG			5,0	R13			
16 01 16		serbatoi per gas liquido	B	SF		5,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 17		metalli ferrosi	SF			2.500,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 18		metalli non ferrosi	SM			300,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 19		plastica	PLA	SR		60,0	R12 - R13			
16 01 20		vetro	VA			120,0	R12 - R13			
16 01 21	P	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	CPR	BGP		3,0	R13			
16 01 22		componenti non specificati altrimenti	MOT			500,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 09	P	trasformatori e condensatori contenenti PCB	W			10,0	R13			
16 02 10	P	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	W			5,0	R13			
16 02 11	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	RAEEP			100,0	R12 - R13			
16 02 13	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	RAEEP	AP		70,0	R12 - R13			
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	RAEEP	SF		2.000,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 15	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	CPR			10,0	R12 - R13			

Tabella A2

CODICE	categoria	descrizione	QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER									
			MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013		
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	ME				700,0	R12 - R13				
16 05 04	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	BGP				5,0	R12 - R13				
16 05 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	B				10,0	R13				
16 06 01	P	batterie al piombo	BT				1.000,0	R13				
16 06 02	P	batterie al nichel-cadmio	BNC				5,0	R13				
16 06 03	P	batterie contenenti mercurio	PIL				0,5	R13				
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	PIL				10,0	R13				
16 06 05		altre batterie ed accumulatori	PIL				5,0	R13				
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	MC				5,0	R13				
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	CAT				1,5	R13				
16 08 07	P	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	CAP				1,0	R13				
16 10 01	P	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	LVP				15,0	R13				
17 02 01		legno	LE				250,0	R12 - R13				
17 02 02		vetro	VE				150,0	R12 - R13				
17 02 03		plastica	PL		SR		50,0	R12 - R13				
17 04 01		rame, bronzo, ottone	SM				600,0	R12 - R13 - R4	SI			SI
17 04 02		alluminio	SM				1.500,0	R12 - R13 - R4	SI	SI		
17 04 03		piombo	SM				60,0	R12 - R13 - R4	SI			
17 04 04		zinco	SM				5,0	R12 - R13 - R4	SI			
17 04 05		ferro e acciaio	SFI		SF		30.000,0	R12 - R13 - R4	SI	SI		
17 04 06		stagno	SM				5,0	R12 - R13 - R4	SI			
17 04 07		metalli misti	SM				1.200,0	R12 - R13 - R4	SI	SI		SI
17 04 09	P	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	FP				15,0	R12 - R13				
17 04 10	P	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre	CEP				10,0	R13				

Tabella A2										
QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER										
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
17 04 11		sostanze pericolose								
		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	CE			600,0	R12 - R13			
17 06 03	P	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	LR			50,0	D15			
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	FP			400,0	R12 - R13			
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	SF			10,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 01 10	P	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	CAE			2,0	R13			
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio	SF			50,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi	SM			50,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 01		carta e cartone	CC			10,0	R12 - R13			
19 12 02		metalli ferrosi	D	SF		2.000,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 12 03		metalli non ferrosi	D	SF		300,0	R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 04		plastica e gomma	PL	SR		50,0	R12 - R13			
19 12 05		vetro	VE			10,0	R12 - R13			
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	LE			10,0	R12 - R13			
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	RF			20,0	R12 - R13			
20 01 01		carta e cartone	CC			10,0	R12 - R13			
20 01 02		vetro	VI			10,0	R12 - R13			
20 01 21	P	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RAEEP			15,0	R13			
20 01 23	P	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	RAEEP			30,0	R13			
20 01 25		oli e grassi commestibili	OV			50,0	R13			
20 01 26	P	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	OM			50,0	R13			
20 01 27	P	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	PVP			20,0	R13			
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui	PVP			0,5	R13			

Tabella A2

QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER												
CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	MAGA	MAX RITIRO	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013	
20 01 33	P	alla voce 20 01 27 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti tali batterie	BT				200,0	R13				
20 01 34		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	PIL				70,0	R13				
20 01 35	P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	RAEEP				100,0	R12 - R13				
20 01 36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	RAEE				700,0	R12 - R13				
20 01 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	LE				10,0	R12 - R13				
20 01 39		plastica	PL	SR			10,0	R12 - R13				
20 01 40		metallo	SF				4.850,0	R12 - R13 - R4	SI	SI		
20 03 07		rifiuti ingombranti	RI				15,0	R12 - R13				
20 03 99		rifiuti urbani non specificati altrimenti»	TONP				0,2	R13				
TOTALE											70.747,0	

(1) codice 120199: provenienza limitata alla Ditta Mollificio Valli di Oleggio Castello (NO)



Tabella A3									
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)									
MAGAZZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO						CODICI ALLOCATI
AB	Componenti esplosivi (air Bag)	0,5	P	16 01 10					
AG	Antigelo non pericolosi	2,0	NP	16 01 15					
AGP	Antigelo pericolosi	13,0	P	16 01 14					
ALP	acque di lavaggio	4,0	P	12 03 01					
AP	Apparecchiature pericolose	20,0	P	16 02 13					
AS	adesivi e sigillanti	1,0	P	08 04 10					
B	Bombole non pericolose	10,0	NP	16 01 16	16 05 05				
BGP	Bombole gas pericolose	3,0	P	15 01 11	16 01 21	16 05 04			
BNC	Nichel cadmio	2,0	P	16 06 02					
BT	Batterie pericolose	60,0	P	16 06 01	20 01 33	16 06 03			
CAE	carboni esauriti	4,0	P	19 01 10	07 03 09	07 03 10			
CAP	catalizzatori esauriti	0,5	P	16 08 07					
CAT	Catalizzatori	1,0	NP	16 08 03					
CC	Carta e cartone		NP	15 01 01	19 12 01	20 01 01			
CCK	Carta e cartone SOLO Kimberly	75,0	NP	15 01 01					
CE	cavi elettrici	100,0	NP	17 04 11					
CEP	cavi elettrici pericolosi	0,5	P	17 04 10					
CG	cere e grassi	1,0	P	12 01 12					



Tabella A3												
CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)												
MAGAZZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO								CODICI ALLOCATI	
MC	Marmite catalitiche	4,0	NP	16 08 01								
ME	Materiale elettrico	200,0	NP	16 02 16								
MF	Materiali filtranti	4,0	NP	15 02 03								
MFP	materiali filtranti pericolosi	5,0	P	15 02 02								
MOT	Motori auto	100,0	NP	16 01 22								
OF	olio freni	2,0	P	16 01 13								
OI	Oli Idraulici	14,0	P	12 01 06	12 01 07	13 01 09	13 01 11	13 01 10	13 01 12	13 01 13		
OM	Oli Minerali	27,0	P	13 02 05	13 02 06	13 02 07	13 02 08	20 01 26				
OV	Oli Vegetali	2,0	NP	20 01 25								
OX	oli isolanti	2,0	P	13 03 08	13 03 10							
PIL	Pile	20,0	NP	16 06 04	16 06 05	20 01 34						
PL	Plastica	30,0	NP	02 01 04	12 01 05	15 01 02	17 02 03	19 12 04	20 01 39			
PLA	Plastica Auto (paraurti)	10,0	NP	16 01 19								
PN	Pneumatici	50,0	NP	16 01 03								
PVP	pitture e vernici pericolose	2,0	P	08 01 11	20 01 27	20 01 28						
PS	polveri di scarto rivestimenti	1,0	NP	08 02 01								
RAEE	RAEE non Pericolosi	30,0	NP	16 02 14	20 01 36							
RAEEP	RAEE Pericolosi	20,0	P	16 02 11	16 02 13	20 01 21	20 01 23	20 01 35				
RF	Rifiuti misti	30,0	NP	12 01 05	17 09 04	19 12 12						
RI	Rifiuti ingombranti	3,0	NP	20 03 07								



A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI

20. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze;
21. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
22. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
23. Secondo quanto previsto dal punto 17) della Sezione 2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 436-11546 del 29/7/1997, è ammesso il conferimento presso il centro di stoccaggio di rifiuti assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale solo qualora venga garantito il recupero di almeno il 60% del rifiuto in entrata.
24. Al fine di documentare gli obiettivi di recupero fissati, nel caso di conferimento di rifiuti extraregionali, è fatto obbligo di tenere presso l'impianto due distinti registri di cui all'art. 190 del D.L.vo 152/06 sui quali dovranno essere annotate separatamente le movimentazioni di rifiuti extraregionali da quelli regionali.
25. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L.R. 24/02.
26. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
27. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
28. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
29. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
30. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
31. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
32. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
33. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
34. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.



35. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
36. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.
37. **Entro il 15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE - GESTIONALI

38. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
39. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
40. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
41. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.
42. I rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo - prescrizione n. 19) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro un anno dalla presa in carico.
43. L'operazione di recupero - codificata come **R12** - propedeutica all'operazione effettiva di recupero svolta in impianto, consiste in attività manuali e meccaniche tra cui "*cernita frammentazione, compattazione, separazione, raggruppamento*" volte alla selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini da destinare alle attività effettive di recupero (es. R4).
44. L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale o meccanica, nella pressatura/cesiatura con macchinari specifici, nella triturazione e nel taglio con fiamma per la produzione di un rifiuto cessato o End of Waste ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 (ex Materie Prime Secondarie) nel rispetto delle prescrizioni n. 45-46, 93-97 del presente provvedimento.
45. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino all'emanazione degli specifici decreti previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. La Ditta dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) prodotti attraverso il recupero di tali rifiuti, per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.. I rifiuti in ingresso non devono essere contaminati da oli o solventi e non devono contenere sostanze pericolose (in particolare PCB e PCT) oltre le soglie



- di accettabilità poste dalla normativa tecnica sul recupero semplificato. Per i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio e rottami di rame si applicano le prescrizioni 93-97.
46. I materiali risultanti dalle operazioni R4 (rifiuti cessati ex MPS), aventi caratteristiche previste dalle norme tecniche di cui 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto avviabili al riutilizzo, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I materiali risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti aventi le caratteristiche di "rifiuto cessato" dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
 47. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.
 48. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste o rifiuti cessati (ex MPS) e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.
 49. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
 50. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
 51. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
 52. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
 53. Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "*Aedes - specie albopictus*" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.**

Veicoli a motore ecc. (D.Lgs 209/2003)

54. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 che recita: "*(...) i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*"



55. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere **obbligatoriamente bonificate**, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrorefrigeranti) e dalle batterie. Le carcasse bonificate non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.
 56. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/06, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16.10.1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3.11.1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
 57. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.
 58. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati. In ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.
 59. L'ammasso dei veicoli e delle carcasse non deve superare l'altezza della recinzione per tutto il perimetro dell'impianto.
 60. L'eventuale sovrapposizione di tre veicoli messi in sicurezza, potrà essere consentita previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
 61. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
 62. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
 63. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC, **DEVE** essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.
 64. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui alla precedente prescrizione, è fatto assoluto divieto di ritirare e trattare presso il centro autorizzato rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono.
 65. Le prescrizioni di cui ai punti da 63-64 sono relative anche ai rifiuti aventi CER 160211* e 200123* (FRIGORIFERI e CONGELATORI).
 66. Il tempo di permanenza delle batterie in deposito non deve superare i 90 giorni.
 67. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico - meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
 68. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.
 69. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.
- Oli**
70. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti



devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.

71. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.
72. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
73. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.L.gs n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i..
74. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.
75. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori

76. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
77. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i..

B) RAEE (prescrizioni stabilite dalla Circolare prot. n. 1565 del 23.01.2006 – D. Lgs. 151/05)

78. Devono essere rispettate (per quanto attinenti) le prescrizioni tecniche e gestionali del D.Lgs 151/2005 e s.m.i..
79. Deve essere rispettato il comma 3 dell'Allegato 3 del D.L.gs 151/2005.
80. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione (di altezza non inferiore ai 2 metri) lungo tutto il loro perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo.
81. Nelle piattaforme di trattamento i Raee devono essere consegnati interi.
82. I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
83. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
84. La raccolta dei Raee da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
85. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di eventuali sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
86. Devono essere prese tutte le cautele in relazione alla gestione degli elettrodomestici fuori uso (in particolare dei frigoriferi) in ingresso all'impianto, evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema del ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la rottura di parti contenenti inquinanti. Nel caso in cui suddetti rifiuti giungano già rotti, questi dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura e tenuti separati da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione possibilmente verticale ed in zone protette da eventuali urti accidentali).



87. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, qualora presenti, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
88. Le apparecchiature di illuminazione, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
89. Devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
90. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.
91. Nel caso in cui i RAEE giungano in impianto già rotti, la Ditta deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro "messa in sicurezza".
92. La Ditta deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti

C) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO, INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO E ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4.

93. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011.
94. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE 715/2013.
95. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.
96. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
97. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'"end of waste", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.



D) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

98. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici CER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.



A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA
PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Punto di emissione	CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)	CODICI IPPC 5.3 E 5.5				CODICE IMPIANTO: 2061/28			TABELLA A4		
		Portata [mc/h a 6°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	27	8	discontinua	ambiente	COV (come C totale)	50	0,001	6	0,20	Carboni attivi
E2	Impianto di triturazione metalli	40.000	8	discontinua	ambiente	polveri totali	10	0,400	18	1,05	ciclone e scrubber
E3	Torcia combustione GPL residuo (bonifica serbatoi)	n.d.	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E4	Torcia combustione metano residuo (bonifica serbatoi)	5	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E5	Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio del sistema antincendio (90 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell'Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									
E6	Caldaia uffici a gasolio (potenzialità 69 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell'Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									



A3.1) PRESCRIZIONI GENERALI

99. La planimetria con l'ubicazione dei punti di emissione in atmosfera è riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.
100. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati in tabella "A4" sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101\text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
101. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella A4.
102. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile.
103. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
104. Il rilevamento periodico delle emissioni deve essere eseguito secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo (riportato al suballegato A.7 del presente allegato), **sui camini e con la periodicità indicata alla tabella 1.6.1 dello stesso, e comunque in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti**, ad opera di un tecnico abilitato e per tutti i parametri ivi indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella Tabella A, sezione 1.6.1. del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
105. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia ed all'ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui ai punti precedenti, e presentare i risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia.
106. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
107. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di



emissioni situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

A3.2) PRESCRIZIONI RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI EMISSIONE

Punto E1

108. Per il punto di emissione E1 la Ditta dovrà provvedere ad una corretta manutenzione e sostituzione dei carboni attivi saturi secondo le frequenze indicate nella tabella 1.6.3. del piano di monitoraggio e controllo di cui al suballegato A.7 del presente allegato. La data dell'eventuale sostituzione dei carboni attivi saturi, nonché il loro quantitativo, dovrà essere comunicato dalla Ditta contestualmente al report annuale da trasmettersi secondo le modalità riportate al punto 5 del suddetto piano di monitoraggio e controllo.
109. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei carboni attivi. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

Punto E2 - Prescrizioni applicabili all'esercizio definitivo dell'impianto di triturazione metalli

110. Il termine per la messa a regime del nuovo impianto E2 è 25 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno 15 giorni.
111. La Ditta deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (autocontrolli iniziali) dell'impianto nuovo associato al camino E2, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo di cui alla tabella A4 nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
112. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei sistemi di abbattimento associati al camino E2. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

Punti E3-E4

113. Per quanto riguarda la gestione dell'utilizzo delle torce per la bonifica dei serbatoi di GPL e metano, deve essere seguito scrupolosamente quanto descritto dal "Manuale delle istruzioni Easy Gas-06" [allegato alle integrazioni del 14/01/2013 trasmesse nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 n. 23453/2009 - ns. prot. 5591 del 16/01/2013].



A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A5"		CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)	CODICI IPPC 5.3 E 5.5	
N° P.to di scarico - allontanamento	CODICE SIRI	Tipologia acque scaricate/allontanate	Volume medio giornaliero [m ³]	Corpo recettore
S1	---	<ul style="list-style-type: none">• <u>acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento in impianto di disoleazione - sedimentazione) e di seconda pioggia</u>	---	Rio Colompasso
S2	VC2061024	<ul style="list-style-type: none">• <u>acque reflue domestiche</u>	1,6	Trincea di subirrigazione (previo trattamento in fossa Imhoff)

Le acque reflue confluite al punto di scarico S2 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A4.1) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S2 (acque reflue domestiche)

114. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo è assimilabile a scarico civile.

115. Il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione e smaltimento devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977.

116. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.

117. L'acqua di falda a valle della trincea di subirrigazione non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 mt. pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.

118. La distanza da qualunque condotta, serbatoio od opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà).

119. Il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio di aria nel terreno.

120. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto appena a monte della trincea di subirrigazione, deve essere mantenuto costantemente agibile.

121. È preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate.

122. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.

123. In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.

124. Dovrà essere preliminarmente notificata a questa Provincia ed all'organo tecnico di vigilanza, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del provvedimento stesso o al rilascio di nuovo provvedimento, ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, natura delle acque reflue e meteoriche prodotte e allontanate, introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento.



A4.2) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI ALLONTANAMENTO S1.

Il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dalla Ditta ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. è stato approvato con provvedimento di autorizzazione ex. art. 208 n. 23453 del 25/03/2009, sostituito dal presente provvedimento. Congiuntamente all'istanza A.I.A. la Ditta ha provveduto per completezza documentale a riproporre i contenuti del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato, di cui viene di seguito data una sintetica descrizione.

Le acque meteoriche ricadenti sia sulle superfici scolanti scoperte (piazzali impermeabilizzati, per un totale di 20.812 m²) sia sulle superfici coperte (capannoni, uffici, magazzini, per un totale pari a 7.130 m²) confluiscono in un pozzetto ripartitore (PZ001) e da qui, una volta raggiunto il livello prestabilito ed a seguito dell'apertura di una valvola automatica, in una vasca interrata in calcestruzzo (VSC001) di volume pari a 200 m³, in grado di ricevere i primi 5 millimetri di pioggia. Raggiunto il livello massimo di riempimento, il flusso devia a mezzo stramazzo ad una seconda vasca di accumulo (VSC002) da 200 m³. Le acque meteoriche di prima pioggia raccolte nella vasca VSC001 vengono quindi inviate tramite pompa all'impianto di sedimentazione - disoleazione e allontanate a seguito del trattamento tramite il punto S1.

Anche le acque meteoriche di seconda pioggia sono allontanate sempre tramite il punto S1. Qualora ritenuto necessario anche tali acque possono essere trattate nell'impianto di sedimentazione - disoleazione.

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, la Ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:

125. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ed oli ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
126. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico.
127. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
128. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità scritte, in particolare a quanto prescritto al precedente punto.
129. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi quali la realizzazione: di ulteriori manufatti di accumulo in grado di contenere le acque meteoriche da trattare e/o da smaltire, di nuove condotte, di nuovi pozzetti di raccolta delle acque, ecc..
130. Tramite il punto S1 è consentito il solo allontanamento delle acque meteoriche: nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche non devono essere immessi reflui o liquami.
131. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore, deve essere mantenuto costantemente agibile.
132. Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.



A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

133. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:

- a) trasmettere alla Provincia, **entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento**, una relazione da redigersi secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione da parte della Ditta della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) qualora dalla verifica di cui al precedente punto emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;
 - c) qualora soggetto all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti**;
 - d) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto b), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
 - e) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 05/09/2014 (ns. prot. di ricevimento 27691) congiuntamente all'istanza A.I.A.. L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse.
- È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Gattinara ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 32 del 17/05/2005 (B.U.R.P. n. 27 del 07 Luglio 2005). Pertanto, i **limiti acustici attualmente in vigore** sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, all'area dell'installazione è stata assegnata la Classe VI (Area esclusivamente industriale), contornata da aree in classe V (Area prevalentemente industriale) e IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alle classi citate in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
IV	65	55	60	50
V	70	60	65	55
VI	70	70	65	65



134. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
135. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
136. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

A6.1) IMPIANTO TRITURAZIONE METALLI attività sperimentale per campagna misure fonometriche

137. La fase sperimentale di esercizio dell'impianto di triturazione metalli è **limitata all'esecuzione** in stabilimento di due campagne di misure fonometriche volte a valutare il reale impatto acustico prodotto dall'intero stabilimento con l'inserimento del nuovo impianto di triturazione metalli nonché la fattibilità tecnica - sotto il profilo della compatibilità con la zonizzazione acustica del Comune di Gattinara - di installazione ed esercizio dello stesso. L'esercizio dell'impianto di triturazione metalli è **limitato** allo svolgimento delle Attività 3, 4, 8 della Tabella A6. In merito si precisa che ad oggi la Ditta ha già provveduto a svolgere le attività (da n. 1 a n. 6) della prima fase del crono-programma riportato in tabella, trasmettendo da ultimo la "Relazione di valutazione dell'impatto acustico verso l'ambiente esterno e piano di bonifica" (ns. prot. di ricevimento 12295 del 26/03/2015).

Tabella A6 - Crono programma generale della sperimentazione			
Fasi	Attività	Descrizione	Durata (gg)
1	1	Emissione provvedimento autorizzativo da parte della provincia	0
	2	Completamento installazione impianto	30
	3	Prove di avvio - verifiche funzionalità a vuoto	3
	4	Campagna iniziale di rilievi fonometrici con materiale	2
	5	Elaborazione dati e verifica compatibilità	5
	6	Sviluppo progetto di bonifica acustica e presentazione agli Enti	30
		Esame progetto di Bonifica Acustica da parte degli Enti - Approvazione del progetto	-
2	7	Esecuzione interventi di bonifica acustica	46
	8	Campagne fonometriche di verifica post - interventi	2
	9	Predisposizione della relazione finale	10
		Esame risultanze attività di sperimentazione da parte degli Enti e relative determinazioni	

138. La "Relazione di valutazione dell'impatto acustico verso l'ambiente esterno e piano di bonifica" trasmessa con nota datata 13/03/2015 (ns. prot. di ricevimento 12295 del 26/03/2015) dovrà essere integrata, **entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, ai fini della sua valutazione da parte degli Enti Competenti, tenendo conto di tutte le indicazioni contenute nell'art. 14 "Piani di risanamento acustico delle imprese" della



L.R. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" nonché delle osservazioni avanzate da ARPA nel proprio contributo tecnico scientifico n. prot. 35942 del 05/05/2015 e di seguito riepilogate:

1. In merito alla valutazione del livello residuo presso il punto di verifica 1 (*Abitazione a due piani fuori terra, con accesso diretto da via Rovasenda*):

Non è possibile, sulla base della documentazione pervenuta, valutare se la distanza tra il punto di misura e la strada è equivalente alla distanza intercorrente tra la facciata del ricettore e la strada (l'uso di una distanza inferiore comporterebbe una sovrastima del livello residuo);

Il periodo in cui è stata effettuata la misura (all'incirca verso le 13:00) ed il tempo di misura utilizzato (pari a circa 10 minuti) non garantiscono una caratterizzazione compiuta dell'andamento temporale del livello residuo durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse al nuovo impianto di triturazione metalli;

Per le suddette considerazioni si ritiene di non poter escludere la presenza di intervalli temporali in cui che il livello residuo, presso il punto di verifica 1, possa assumere valori significativamente inferiori a quanto indicato;

2. In merito ai rilievi fonometrici effettuati presso i ricettori a due piani fuori terra (punto di verifica 1 e 3) era opportuno eseguire anche delle misure posizionando il microfono ad un'altezza pari alle finestre del secondo piano f.t.;
3. In merito agli interventi di bonifica individuati nella documentazione presentata, viene riportata esclusivamente una descrizione sommaria degli stessi ed una stima degli abbattimenti acustici previsti, senza però indicare i parametri ed i modelli di calcolo utilizzati, per cui non è possibile esprimere alcuna valutazione sull'efficacia degli interventi proposti;
4. Non viene fornita nessuna indicazione sulle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi di bonifica ne viene indicato un termine certo per l'adeguamento complessivo.

139. L'esecuzione delle varie campagne di misura fonometrica e l'avvio della realizzazione degli interventi di bonifica acustica dovranno essere comunicati **con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi** al Dipartimento ARPA di Vercelli, alla Provincia di Vercelli e al Comune di Gattinara.

140. Al termine degli interventi di risanamento (attività n. 7-8-9, fase 2 del cronoprogramma) dovrà essere trasmessa una relazione tecnica sotto forma di perizia asseverata attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

141. Le campagne di misure fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto del progetto presentato e del relativo crono programma. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

142. La Ditta è tenuta ad uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute indicazioni/prescrizioni che gli Enti potranno stabilire durante la verifica e il controllo dell'attività sperimentale.

143. La presente autorizzazione alla sperimentazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività e non ricompreso nel presente provvedimento.

144. La Ditta è tenuta a rendicontare puntualmente e regolarmente al Dipartimento ARPA di Vercelli, alla Provincia di Vercelli e al Comune di Gattinara lo stato di avanzamento delle singole fasi dell'attività di sperimentazione.

145. Le campagne di misure fonometriche dovranno considerare **l'intero complesso** delle attività svolte all'interno dello stabilimento in quanto il trituratore di metalli si inserisce in un quadro di attività rumorose.

146. L'elaborazione dei dati dovrà consentire la valutazione dei livelli di emissione ed immissione assoluta, riportati al "Tempo di Riferimento" e dei livelli differenziali, riferiti ai "Tempi di Misura", prodotti dalla Ditta nelle condizioni di massima rumorosità.
147. Per la valutazione del livello differenziale di immissione sonora dovrà essere data particolare importanza alla caratterizzazione della rumorosità residua (LR). La Ditta è tenuta ad analizzare l'andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto. La corretta valutazione previsionale del livello differenziale deve porsi in condizioni di potenziale massima criticità del differenziale stesso, come definito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
148. L'esercizio definitivo dell'impianto di triturazione metalli, nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche riportate negli Allegati del presente atto, sarà autorizzato solo a seguito della conclusione favorevole dell'iter del presente paragrafo, espressa tramite apposito nulla osta da parte della Provincia di Vercelli.
149. Qualora la fase sperimentale non si concluda favorevolmente con il nulla osta della Provincia di Vercelli all'esercizio definitivo dell'impianto di triturazione, la Ditta è tenuta a rispettare quanto sottoscritto con nota del 18/04/2013 (n. prot. 0307 del 22/04/2013).



A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce quanto è stato elaborato da ARPA e Provincia in sede di valutazione ed approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta **CERRIOTTAMI s.r.l.** congiuntamente all'istanza di A.I.A..

Il Piano è stato ritenuto nel complesso esaustivo, ed è stato integrato con le prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Ancora il Piano di Monitoraggio è stato completato definendo la modalità e la frequenza dei controlli programmati, di cui agli articoli 29-sexies, c. 6 e 29-decies, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010 concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codici 5.3 b) e 5.5. della ditta CERRIOTTAMI s.r.l., con stabilimento produttivo sito nel Comune di Gattinara, Via Rovasenda n. 136, CAP 13045.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.



4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
 - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti / analisi	Valutazione reporting
Consumi					
Materie prime (tab. 1.1)	Fatture d'acquisto	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Letture contatore	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	bimestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	mensile	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Aria					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	triennale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Sistemi trattamento fumi (tab. 1.6.2)	Almeno 4 volte all'anno	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Rumore					
Misure periodiche rumore sorgenti	Secondo quanto prescritto nel suballegato A6 e in caso di modifiche impiantistiche	Annuale			
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti in ingresso e prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	Ingresso - scarico nei magazzini, Uscita mezzi	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Controllo EOW e materiali di recupero e riuso prodotti (tab. 1.9.3)	Uscita mezzi, uscita materiali	Annuale dati annuali			Almeno in occasione dei controlli integrati
Acque sotterranee					
Misure periodiche (tab. 1.10.1)	Semestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Parametri di processo (tab. 2.1)	Secondo procedure	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Indicatori di performance (tab. 3.1)	Annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Oli lubrificanti	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato - report annuale periodico
Oli idraulici	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato - report annuale periodico

1.2 Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo e procedure di risposta alle emergenze	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiale ferroso e non ferroso in ingresso	Vedasi procedura PA0714	Ingresso al sito - ogni carico	informatica

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua di pozzo	manutenzione	Lavaggio mezzi	Letture contatore	m ³	Report annuale periodico

1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia consumata	elettrica	tutte	Letture bollette	MWh	bimestrale	Periodico su base bollette gestore Report annuale periodico

Nel caso in cui non sia possibile misurare i consumi di energia termica ed elettrica delle singole fasi produttive e accessorie (illuminazione, riscaldamento, ecc.) nel report annuale l'azienda dovrà riportare una stima di tali consumi.

1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio autotrazione e mezzi d'opera	tutte	misurato	litri	mensile	Su modulo specifico interno Report annuale periodico

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 12 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.



1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1.6.1 Inquinanti monitorati

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Punto di emissione e Fase di provenienza	Parametro/ inquinante	U.M.	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E2 - Impianto di triturazione metalli	Polveri	mg/Nm ³ kg/h		triennale	Rapporto di prova

Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (*)

Parametro/inquinante	Metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI EN ISO 16911-1:2013 - Determinazione con misuratore di pressione differenziale
Polveri	UNI EN 13284-1/2003 - Determinazione gravimetrica

(*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

1.6.2 Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione (fase produttiva e sigla del camino)	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 - Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	Carboni attivi	Cambio periodico filtri	Non prevista	Verifica del peso almeno 4 volte anno	Registro cartaceo dedicato
E2 - Impianto di triturazione metalli	Ciclone + scrubber	varie	Da definire (**) (impianto in fase di installazione)	Da definire (**)	Da definire (**)



(**) Tali informazioni dovranno essere definite dalla Ditta a seguito dell'installazione e attivazione dell'impianto di triturazione metalli, in occasione del primo report annuale utile.

L'azienda è tenuta a compilare un registro degli interventi ai sistemi di trattamento fumi di cui sopra, riportante il giorno ed il tipo di operazione di manutenzione, specificando se trattasi di manutenzione ordinaria, programmata o straordinaria, nonché altre eventuali informazioni ritenute utili e renderlo disponibile agli enti preposti al controllo.

1.7 EMISSIONI IN ACQUA (non applicabile)

1.8 RUMORE

Si veda quanto prescritto nel suballegato A6. La verifica dell'impatto acustico deve inoltre essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.9 RIFIUTI

1.9.1 Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti in ingresso (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in ingresso	Si veda tabella A2 del presente provvedimento	kg	Vedasi le seguenti procedure: - PA0702 (ritiro presso produttori) - PA0703 (carico rifiuto) - PA0704 (attività in deposito) - PA0706 (gestione documenti) - PA0709 (sostanze pericolose)	Ingresso – scarico nei magazzini specificati	Registro informatico report periodico annuale

1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in uscita	140601* - clorofluorocarburi	kg	R13	Vedasi le seguenti procedure - PA0705 (conferimento rifiuti)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
	150104 - Imballaggi metallici	kg	R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160103 - Pneumatici fuori uso	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160106 - Veicoli fuori uso bonificati	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160109* - Componenti contenenti PCB	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160113* - Liquidi per freni	kg	D8 - D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160114* - Liquidi antigelo	kg	D8 - D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160120 - Vetro da autoveicoli	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160601* - Batterie al piombo	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	161001* - Soluzioni acquose di scarto P	kg	D8 - D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	161002 - Soluzioni acquose di scarto NP	kg	D8 - D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	190814 - Fanghi prodotti da trattamento acque reflue	kg	D8 - D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191002 - Rifiuti metalli non ferrosi	kg	R13 - R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191003* - Fluff e frazione leggera P	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191004 - Fluff e frazione leggera NP	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191202 - Metalli ferrosi	kg	R13 - R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191212 - Altri rifiuti	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.2 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

1.9.3 Controllo End of Waste e materiali di recupero e riuso prodotti

Attività	prodotti	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo EOW	EOW 333 Ferro, acciaio alluminio EOW 715 rame	kg	Vedasi le seguenti procedure - PA0715 (reg. 333) - PA0716 (reg. 715)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Controllo rifiuti cessati/MPS	MPS conformi al DM 05/02/98	kg	Procedura PA0704	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Materiali di riuso (bonifica auto)	Secondo D. Lgs 209/2003	kg	Secondo procedura PA0704	Uscita materiali	Registro informatico report periodico annuale

1.10 SUOLO


Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

1.10.1 Acque sotterranee

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1	- Metalli	- UNI EN ISO 11885:2009	semestrale	Rapporti di prova Tabelle riassuntive grafici
PZ2	- Hg	- Met. ISS DAB.013.REV00		
PZ3	- Cr VI	- APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003		
PZ4	- Cloruri	- APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
PZ5	- Nitrati	- APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
PZ6	- Solfati	- APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
PZ7	- BTEX	- APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		
PZ8 (cluster)	- Alif. Clor. Canc.	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
PZ9 (cluster)	- Alif. Clor. Non Canc.	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
PZ10 (cluster)	- IPA	- APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003		
PZ11	- HC totali	- UNICHIM M.U. 1645 A:03		



Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ12 (cluster)	- COD	- ISO 15705:2002		
PZ13 (cluster)	- BOD - Azoto ammoniacale	- APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 4030C Man 29 2003		



2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Secondo piano di manutenzione dettagliato nelle procedure ISO 14000 – vedasi procedura PA0712			

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi dovranno essere annotati sui registri degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che annualmente l'azienda predispone e che dovranno essere tenuti a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Zona serbatoi oli	Verifica visiva stato generale serbatoi	mensile	Non prevista	Verifica visiva stato interno bacino	mensile	Non prevista	Verifica visiva stato interno	mensile	Non prevista
				Verifica visiva stato esterno bacino	settimanale	Non prevista	Verifica visiva stato esterno	giornaliera	Non prevista

3 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.



Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
EOW e MPS prodotte (vedi nota 1)	Valuta l'efficienza della filiera EOW-MPS secondo i regolamenti 333/2011 e 715/2013 e il DM 05/02/98	%	Calcolato sulla base del rapporto fra EOW/MPS prodotte e rifiuti (metallici) ritirati	Annuale	Report periodico
Consumo di Energia elettrica	permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento.	MWh/t	Calcolato sulla base delle rifiuti ritirati ed dei MWh utilizzati	Annuale	Report periodico

* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

Nota 1: l'indicatore tiene conto dell'efficienza complessiva della filiera EOW/MPS, quindi anche della domanda di mercato; talora materiali che avrebbero tutte le caratteristiche per essere definiti EOW ai sensi dei regolamenti applicabili, possono essere preferibilmente ritirati ed avviati a recupero R4 come rifiuti anziché come EOW, indipendentemente dalle loro qualità intrinseche e dall'efficienza specifica della Ditta

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CERRIOTTAMI s.r.l.	Matteo Rizzon
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste nell'ambito temporale di validità del presente Piano, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (12 anni)
Controllo integrato in esercizio	• Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)	• Tutte le componenti ambientali	Almeno 3
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	• Almeno in occasione dei controlli integrati	• Tutte le componenti ambientali	Almeno 3

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.



5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

5.3 Audit Energetico

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro)



etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il prelude che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;
2. nel caso il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽¹⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽²⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.